

Codice A1816B

D.D. 13 agosto 2025, n. 1598

R.D. 523/1904 - P.I. 7709 - Autorizzazione idraulica per la realizzazione di una difesa spondale sul torrente Gesso, a monte del ponte per la frazione Cialombard, in comune di Valdieri (CN)

Richiedente: Comune di Valdieri



ATTO DD 1598/A1816B/2025

DEL 13/08/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: R.D. 523/1904 - P.I. 7709 - Autorizzazione idraulica per la realizzazione di una difesa spondale sul torrente Gesso, a monte del ponte per la frazione Cialombard, in comune di Valdieri (CN)

Richiedente: Comune di Valdieri

Premesso che:

- in data 08/05/2025 (ns. prot. n. 21301/A1816B) il Comune di Valdieri ha presentato istanza per ottenere l'autorizzazione idraulica per la realizzazione di un tratto di difesa spondale, in sponda idrografica sinistra del torrente Gesso, a monte del ponte comunale per la frazione Cialombard, in comune di Valdieri (CN), così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati all'istanza;

- il Settore Tecnico Regionale – Cuneo, con nota prot. n. 23975/A1816B del 26/05/2025 ha avviato il procedimento ai sensi degli artt. 15 e 16 della L.R. 14/2014;

- contestualmente all'avvio del procedimento è stato richiesto il parere ai sensi dell'art. 12 della L.R. 37/2006 (D.G.R. n. 75-2074 del 27/05/2011) all'Ufficio Vigilanza Faunistico Ambientale della Provincia di Cuneo;

- trascorsi 30 giorni senza alcun riscontro, ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i. si intende acquisito il parere di competenza dell'Ufficio Vigilanza Faunistico Ambientale della Provincia di Cuneo.

La documentazione tecnica rilevante ai fini dell'autorizzazione idraulica risulta costituita dagli elaborati progettuali firmati dal progettista dott. for. Paolo Correndo, iscritto all'Ordine Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Cuneo (file: *Allegato 1A – Relazione generale*; *Allegato 1B – Relazione idrologica ed idraulica*; *Allegato 1D – Documentazione fotografica*; *Tav 01 Corografia catasto*; *Tav 02 Esistente*; *Tav 03 Progetto*) in base ai quali è descritto l'intervento in questione, da autorizzarsi ai sensi del Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904, sulla sponda idrografica sinistra sul torrente Gesso e consistente in:

- realizzazione di una difesa spondale in massi di cava in continuità con il tratto esistente a monte

(prolungamento), realizzato in somma urgenza a seguito dell'evento alluvionale del 2020 (lunghezza 30 m circa, comprensiva del tratto di ammorsamento a valle, e altezza fuori terra 2,50 m)

Tale intervento verrà realizzato in corrispondenza dei lotti di terreno censiti al C.T. del Comune di Valdieri, al Foglio 3, mappali 249 - 159.

Preso atto che il progetto di fattibilità tecnico-economica “ REALIZZAZIONE DIFESA SPONDALI IN SPONDA SINISTRA DEL TORRENTE GESSO A MONTE DEL PONTE DI ACCESSO ALLA FRAZIONE CIALOMBARD - CUP: E47H24001440002” è stato approvato dal Comune di Valdieri con Deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 29/04/2025.

Viste le risultanze del sopralluogo, effettuato in data 10/07/2025 da un Funzionario del Settore Tecnico regionale – Cuneo, al fine di verificare lo stato dei luoghi, e dell'istruttoria tecnica, la realizzazione dell'intervento in argomento si può ritenere ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del torrente Gesso.

Dato atto che per l'intervento in oggetto, ai sensi dell'Art. 26 del Regolamento Regionale 10/R approvato con D.P.G.R. 16/12/2022 e della tabella di cui all'Allegato A (“tabella canoni”) prevista dall'art. 56, comma 1 della L.R. 19/2018, non sia necessario formalizzare un atto di concessione e che non debba essere corrisposto alcun canone, ferma restando l'osservanza da parte della ditta autorizzata delle prescrizioni e degli obblighi di seguito impartiti.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso e considerato,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- artt. 17 e 18 della L.R. n. 23 del 28/07/2008;
- LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- Regolamento regionale n. 10/R/2022;
- artt. 15 e 16 della L.R. 14/2014;

determina

di autorizzare ai sensi del R.D. n. 523/1904, ai soli fini idraulici, il Comune di Valdieri a realizzare il prolungamento della difesa spondale, in sponda idrografica sinistra del torrente Gesso, a monte del ponte comunale per la frazione Cialombard, in comune di Valdieri (CN), secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati tecnici allegati all'istanza depositati agli atti del Settore Tecnico Regionale – Cuneo ed in premessa richiamati, subordinatamente all'osservanza seguenti prescrizioni:

- a. l'intervento dovrà essere realizzato nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte del Settore Tecnico Regionale – Cuneo;
- b. il materiale di risulta proveniente da eventuali scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatatura di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà

essere asportato dall'alveo;

- c. il soggetto autorizzato nell'esecuzione dei lavori, dovrà attenersi ai disposti dell'art.12 della L.R. n. 37 del 29/12/2006 e s.m.i.;
- d. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio lavori, dovrà contattare preventivamente l'Ufficio Vigilanza Faunistico Ambientale della Provincia di Cuneo per il recupero della fauna ittica;
- e. non potrà in alcun modo essere asportato il materiale litoide presente in alveo senza la preventiva autorizzazione del Settore Tecnico regionale – Cuneo;
- f. i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere i diritti altrui. La Committenza è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, ed è tenuta ad eseguire a proprie cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi;
- g. durante la costruzione dell'opera e l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
- h. è a carico del soggetto autorizzato l'onere conseguente alla sicurezza del cantiere, svincolando il Settore Tecnico regionale – Cuneo da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;
- i. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati; in particolare dovrà essere opportunamente raccordata la scogliera con il pendio retrostante tramite un'opportuna rivegetazione;
- j. al termine dei lavori occorrerà ripristinare adeguatamente le sezioni di deflusso dell'alveo interessato, rimuovendo le opere provvisorie di cantiere (piste, rampe di accesso, ture, ecc...);
- k. le opere in argomento dovranno essere realizzate, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine di anni 3 (tre) a far data dalla presente Determinazione a condizione che non si verifichino nel frattempo variazioni sostanziali dello stato dei luoghi, tali da comportare una diversa tipologia di intervento (anche solo in termini geometrici) rispetto al progetto approvato. Al verificarsi di tale evenienza l'autorizzazione dovrà essere rivalutata dal Settore Tecnico regionale – Cuneo a seguito di idonea documentazione presentata dal committente. I lavori, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga per giustificati motivi. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;
- l. il Committente delle opere dovrà comunicare a mezzo PEC, con congruo anticipo al Settore Tecnico regionale – Cuneo l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il Committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato ed alle prescrizioni impartite;
- m. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione del Settore Tecnico regionale - Cuneo, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti in progetto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- n. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di eseguire gli interventi di manutenzione per mantenere in efficienza le opere idrauliche oggetto della presente autorizzazione nel tempo, sempre previa richiesta da inoltrare al Settore Tecnico Regionale - Cuneo;
- o. il Settore Tecnico regionale – Cuneo si riserva la facoltà di ordinare modifiche all'opera

autorizzata, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che le rendessero necessarie o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

- p. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
- q. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia.

Il presente provvedimento, costituisce anche autorizzazione all'occupazione temporanea delle aree demaniali interessate dai lavori fino a conclusione degli stessi.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. 22/2010.

Il Funzionario estensore:
M. Grazia Gallo

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)
Firmato digitalmente da Gianluca Comba